

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2010

recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 1850]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/221/UE)

(GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione 2010/761/UE della Commissione del 7 dicembre 2010	L 322	47	8.12.2010
► <u>M2</u>	Decisione 2011/187/UE della Commissione del 24 marzo 2011	L 80	15	26.3.2011
► <u>M3</u>	Decisione di esecuzione 2011/403/UE della Commissione del 7 luglio 2011	L 180	47	8.7.2011
► <u>M4</u>	Decisione di esecuzione 2011/825/UE della Commissione dell'8 dicembre 2011	L 328	53	10.12.2011
► <u>M5</u>	Decisione di esecuzione 2012/786/UE della Commissione del 13 dicembre 2012	L 347	36	15.12.2012



DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2010

recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 1850]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/221/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2004/453/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta contro talune malattie degli animali d'acquacoltura ⁽²⁾, riconosce la qualifica di indenne da malattia di alcuni Stati membri o loro parti («zone dichiarate indenni da malattia») per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe (SVC), la nefrobatteriosi (BKD), la necrosi pancreatica infettiva (IPN) e l'infezione da *Gyrodactylus salaris* (GS) e approva i programmi di lotta o di eradicazione di alcuni Stati membri («programmi approvati di lotta o di eradicazione») per quanto riguarda la SVC, la BKD e l'IPN.
- (2) Gli Stati membri con zone dichiarate indenni da malattia o con programmi approvati di lotta o di eradicazione a norma della decisione 2004/453/CE possono esigere garanzie complementari per le partite di pesci vivi di acquacoltura di specie sensibili alle malattie in questione destinati all'allevamento, che vengono introdotte in tali zone. Queste garanzie complementari consistono nella prescrizione che le partite siano originarie di una zona con una qualifica sanitaria equivalente a quella del luogo di destinazione.
- (3) La direttiva 2006/88/CE ha abrogato e sostituito la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽³⁾. La direttiva 2006/88/CE stabilisce tuttavia che la decisione 2004/453/CE continua ad applicarsi ai fini di detta direttiva, in attesa dell'adozione delle disposizioni necessarie conformemente a detta direttiva, che sono adottate entro 3 anni dalla sua entrata in vigore.

⁽¹⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 156 del 30.4.2004, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

▼B

- (4) L'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE stabilisce che uno Stato membro può adottare misure per prevenire la diffusione o lottare contro le malattie non elencate nel suo allegato IV, parte II, che comportano un rischio significativo per la situazione sanitaria dell'acquacoltura o degli animali acquatici selvatici di tale Stato membro. Tali misure non possono eccedere quanto è adeguato e necessario per prevenire la diffusione delle malattie o lottare contro di esse.
- (5) Gli Stati membri ai quali è stato concesso il diritto di chiedere garanzie complementari in base alla decisione 2004/453/CE hanno fornito alla Commissione informazioni sulla situazione sanitaria con riguardo alle malattie per cui essi hanno zone dichiarate indenni o programmi approvati di lotta o di eradicazione. Essi hanno dimostrato l'opportunità e la necessità di continuare ad adottare misure nazionali sotto forma di disposizioni relative all'immissione sul mercato, all'importazione e al transito, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE.
- (6) Di conseguenza, occorre consentire agli Stati membri ai quali è stato concesso, a norma della decisione 2004/453/CE, il diritto di esigere garanzie complementari per l'introduzione di animali di acquacoltura di specie sensibili nelle zone dichiarate indenni da malattia o nelle zone con programmi approvati di lotta o di eradicazione, di continuare ad applicare tali disposizioni in quanto misure nazionali approvate conformemente all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE.
- (7) Inoltre, la Finlandia ha fornito informazioni che dimostrano che non è più necessario considerare certi bacini idrografici come zone cuscinetto per mantenere lo status di indenne da malattia per quanto riguarda la SVC e la IPN.
- (8) Per motivi di semplificazione della normativa dell'Unione, è opportuno che le prescrizioni specifiche per l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito delle partite di animali di acquacoltura e di animali acquatici vivi destinati a zone con misure nazionali approvate, siano incluse nelle disposizioni e nei modelli di certificati sanitari degli animali di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici ⁽¹⁾.
- (9) Le misure nazionali approvate dalla presente decisione vanno applicate solo finché sono opportune e necessarie. Gli Stati membri devono perciò inviare alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione delle misure nazionali.

⁽¹⁾ GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41.

▼B

- (10) Qualsiasi presenza sospetta di una delle malattie in questione nelle zone figuranti nell'allegato I della presente decisione come zone indenni da malattia deve essere oggetto di un'ispezione, nel corso della quale vanno applicate limitazioni dei movimenti per proteggere gli altri Stati membri nei quali esistono misure nazionali approvate contro la stessa malattia. Inoltre, per facilitare il necessario riesame delle misure nazionali approvate, qualsiasi ulteriore conferma di malattia deve essere notificata alla Commissione e agli altri Stati membri.

- (11) I programmi di eradicazione devono portare a un miglioramento della situazione sanitaria entro un periodo di tempo ragionevole. Nel secondo semestre del 2011 la situazione sanitaria delle zone comprese in questi programmi e l'adeguatezza delle misure nazionali devono essere riesaminate. Pertanto, la presente decisione deve disporre che tali misure siano applicate solo fino al 31 dicembre 2011.

- (12) Per motivi di chiarezza della normativa dell'Unione, è opportuno abrogare la decisione 2004/453/CE.

- (13) Per evitare perturbazioni degli scambi commerciali, occorre autorizzare fino al 30 giugno 2010, a determinate condizioni, l'immissione sul mercato delle partite di animali di acquacoltura accompagnate da un certificato sanitario rilasciato in conformità all'allegato III della decisione 2004/453/CE.

- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

▼M2*Articolo 1***Oggetto e campo di applicazione**

La presente decisione approva le misure nazionali degli Stati membri indicati negli allegati I, II e III volte a limitare l'impatto e la diffusione di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE.

▼B*Articolo 2*

Approvazione di determinate misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie non elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE

1. Gli Stati membri e le loro regioni indicati nella seconda e quarta colonna della tabella dell'allegato I sono considerati indenni dalle malattie elencate nella prima colonna di tale tabella («zone indenni da malattia»).

▼B

2. Gli Stati membri indicati nel paragrafo 1 possono esigere che le partite di animali sottoindicate, introdotte in una zona indenne da malattia, soddisfino le condizioni di cui alle lettere a) e b), per le malattie da cui essa è considerata indenne:

- a) gli animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento devono essere conformi alle:
 - i) condizioni per l'immissione sul mercato di cui all'articolo 8 *bis*, del regolamento (CE) n. 1251/2008;
 - ii) condizioni d'importazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1251/2008;
 - iii) condizioni di transito di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1251/2008;
- b) gli animali acquatici ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi devono essere conformi alle:
 - i) condizioni d'importazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1251/2008;
 - ii) condizioni di transito e stoccaggio di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1251/2008.

Articolo 3

Approvazione dei programmi nazionali di eradicazione concernenti alcune malattie non elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE

1. Sono approvati i programmi di eradicazione delle malattie elencate nella prima colonna della tabella dell'allegato II, adottati dagli Stati membri indicati nella seconda colonna di tale tabella, per quanto concerne le zone indicate nella quarta colonna della tabella («programmi di eradicazione»).

2. Fino al ►**M4** 31 dicembre 2013 ◀, gli Stati membri indicati nella tabella dell'allegato II possono esigere che le partite di animali d'acquacoltura, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), introdotte in una zona soggetta a un programma di eradicazione, siano conformi alle condizioni stabilite in detto articolo per quanto concerne le malattie oggetto del programma di eradicazione.

▼M2*Articolo 3 bis*

Approvazione dei programmi nazionali di sorveglianza concernenti l'ostreid herpesvirus 1 μ var (OsHV-1 μ var)

1. Sono approvati i programmi di sorveglianza concernenti l'ostreid herpesvirus 1 μ var (OsHV-1 μ var) adottati dagli Stati membri indicati nella seconda colonna della tabella dell'allegato III, per quanto concerne le zone indicate nella quarta colonna di tale tabella («programmi di sorveglianza»).

▼ **M2**

2. Fino al 30 aprile 2013, gli Stati membri indicati nella tabella dell'allegato III possono esigere che le seguenti partite introdotte in una zona indicata nella quarta colonna di tale tabella siano conformi alle seguenti condizioni:

- a) le partite di ostriche del Pacifico destinate alle zone di allevamento e di stabulazione devono essere conformi alle prescrizioni relative all'immissione sul mercato di cui all'articolo 8 *bis* del regolamento (CE) n. 1251/2008;
- b) le partite di ostriche del Pacifico devono essere conformi alle prescrizioni relative all'immissione sul mercato, di cui all'articolo 8 *ter* del regolamento (CE) n. 1251/2008, qualora esse siano destinate a centri di spedizione e di purificazione o a impianti analoghi, prima del consumo umano, che non sono attrezzati con un sistema di trattamento degli effluenti convalidato dall'autorità competente, che:
 - i) rende inattivi i virus con involucro; oppure
 - ii) riduce a un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie al sistema idrico naturale.

*Articolo 4***Relazioni**

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri indicati negli allegati I e II presentano alla Commissione una relazione sulle misure nazionali approvate di cui agli articoli 2 e 3.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri indicati nell'allegato III presentano alla Commissione una relazione sulle misure nazionali approvate di cui all'articolo 3 *bis*.

3. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono almeno informazioni aggiornate su:

- a) i rischi significativi che le malattie nei riguardi delle quali si applicano le misure nazionali comportano per la situazione sanitaria degli animali d'acquacoltura o degli animali acquatici selvatici, e la necessità e l'adeguatezza di tali misure;
- b) le misure nazionali adottate per mantenere lo status di indenne da malattia, compresi i controlli effettuati; le informazioni su tali controlli devono essere fornite utilizzando il modulo figurante nell'allegato VI della decisione 2009/177/CE della Commissione ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ GU L 63 del 7.3.2009, pag. 15.

▼ M2

- c) l'evoluzione del programma di eradicazione o di sorveglianza, compresi i controlli effettuati; le informazioni su tali controlli devono essere fornite utilizzando il modulo figurante nell'allegato VI della decisione 2009/177/CE.

▼ B*Articolo 5***Sospetto e individuazione di malattie nelle zone indenni**

1. Qualora uno Stato membro indicato nell'allegato I della presente decisione sospetti la presenza di una malattia in una zona indicata nello stesso allegato come indenne da tale malattia, esso adotta misure almeno equivalenti a quelle stabilite nell'articolo 28, nell'articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, e nell'articolo 30 della direttiva 2006/88/CE.

2. Se l'indagine epizootiologica conferma l'individuazione della malattia di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato informa la Commissione e gli altri Stati membri della situazione e delle misure adottate per contenere e controllare la malattia.

▼ M2*Articolo 5 bis***Sospetto e individuazione dell'ostreid herpesvirus 1 μ var (OsHV-1 μ var) nelle zone con programmi di sorveglianza**

1. Qualora uno Stato membro indicato nella tabella dell'allegato III sospetti la presenza dell'OsHV-1 μ var in una zona indicata nella quarta colonna di tale tabella, esso adotta misure almeno equivalenti a quelle stabilite nell'articolo 28, nell'articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, e nell'articolo 30 della direttiva 2006/88/CE.

2. Se l'indagine epizootiologica conferma l'individuazione dell'OsHV-1 μ var nelle zone di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato informa la Commissione e gli altri Stati membri della situazione e delle misure adottate per contenere la malattia.

▼ B*Articolo 6***Abrogazione**

La decisione 2004/453/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

*Articolo 7***Disposizioni transitorie**

Per un periodo transitorio che termina il 31 luglio 2010, le partite di animali d'acquacoltura accompagnate da un certificato sanitario rilasciato conformemente all'allegato III della decisione 2004/453/CE possono essere immesse sul mercato, a condizione che raggiungano il luogo di destinazione finale prima di tale data.

*Articolo 8***Applicabilità**

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 maggio 2010.

*Articolo 9***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼ **M1***ALLEGATO I*

Stati membri e loro regioni considerati indenni dalle malattie elencate nella tabella e autorizzati ad adottare misure nazionali volte a impedire l'introduzione di tali malattie in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia	Stato membro	Codice	Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate
Viremia primaverile delle carpe (VPC)	Danimarca	DK	L'intero territorio
	Irlanda	IE	L'intero territorio
	Ungheria	HU	L'intero territorio
	Finlandia	FI	L'intero territorio
	Svezia	SE	L'intero territorio
	Regno Unito	UK	L'intero territorio del Regno Unito, i territori delle isole di Guernsey, Jersey e Man
Nefrobatteriosi (BKD)	Irlanda	IE	L'intero territorio
	Regno Unito	UK	Il territorio dell'Irlanda del Nord, i territori delle isole di Jersey e Man
Necrosi pancreatica infettiva (IPN)	Finlandia	FI	Le parti continentali del territorio
	Svezia	SE	Le parti continentali del territorio
	Regno Unito	UK	Il territorio dell'isola di Man
Infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS)	Irlanda	IE	L'intero territorio
	Finlandia	FI	I bacini idrografici dei fiumi Tenojoki e Näätämöjoki; i bacini idrografici dei fiumi Paatsjoki, Luttojoki e Uutuanjoki sono da considerarsi zone cuscinetto
	Regno Unito	UK	L'intero territorio del Regno Unito, i territori delle isole di Guernsey, Jersey e Man

▼ **M5***ALLEGATO II*

Stati membri e loro parti che dispongono di programmi di eradicazione per determinate malattie degli animali d'acquacoltura e sono autorizzati ad applicare misure nazionali per lottare contro tali malattie, in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia	Stato membro	Codice	Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate
Nefrobatteriosi (BKD)	Finlandia	FI	I seguenti bacini idrografici: Kymijoki (tranne il bacino idrografico di Vesijärvi), Juustilanjoki, Hounijoki, Tervajoki, Vilajoki, Urpalanjoki, Vaalimaanjoki, Virojoki, Vehkajoki, Summajoki, Vuoksi, Jänisjoki, Kiteenjoki-Tohmajoki, Hiitolanjoki, Tenojoki, Näätänojoki, Utuanjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki
	Svezia	SE	Le parti continentali del territorio
Necrosi pancreatica infettiva (IPN)	Svezia	SE	Le zone costiere del territorio

▼ **M5***ALLEGATO III*

Stati membri e zone che dispongono di programmi di sorveglianza per l'ostreid herpesvirus 1 μ var (OsHV-1 μ var) e che sono autorizzati ad applicare misure nazionali per lottare contro tale malattia, in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia	Stato membro	Codice	Delimitazione geografica della zona in cui si applicano misure nazionali approvate (Stati membri, zone e settori)
Ostreid herpesvirus 1 μ var (OsHV-1 μ var)	Irlanda	IE	Compartimento 1: Sheephaven Bay Compartimento 2: Gweebarra Bay Compartimento 3: Killala, Broadhaven e Blacksod Bays Compartimento 4: Streamstown Bay Compartimento 5: Bertraghboy e Galway Bays. Compartimento 6: Poulnaharry, Askeaton e Ballylongford Bays Compartimento 7: Kenmare Bay Compartimento 8: Dunmanus Bay Compartimento 9: Kinsale Bay
	Regno Unito	UK	Il territorio della Gran Bretagna, fuorché Whitstable Bay, Kent Il territorio dell'Irlanda del Nord, eccetto Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough e Strangford Lough Il territorio di Guernsey